

*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della L. 21/2014 e s. m. e i.;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'A.R.A.N. in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTO il Decreto del MEF del 05/12/2017;
- VISTO l'art.18 comma 4 della L.R.9/2021;
- VISTA l'istanza del 22/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in data 22/10/2015 al n. 139215 con la quale il dott. Sciotto Nicola, nato a XXXXX il XXXXX, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, dichiara che alla data del 05/11/2020 maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di vecchiaia in base alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 45810 del 07/05/2021, con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, e tra gli altri, al dott. Sciotto Nicola, che lo stesso ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015, e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato D.L. n. 201/2011 e che per effetto dell'art. 18 comma 4 della legge regionale 9/2021 potrà essere collocato in quiescenza entro il 31 maggio 2021, in caso di mancato contingentamento, come previsto dallo stesso articolo 18;
- CONSIDERATO che, nella medesima comunicazione questo Dipartimento ha evidenziato che, tenuto conto che il termine fissato dall'articolo 18, comma 4 della legge regionale 9/2021 per la cancellazione dai ruoli è anteriore al termine di sessanta giorni per l'eventuale impugnativa da parte dello Stato della legge stessa, i provvedimenti adottati in esecuzione della legge sarebbero stati risolutivamente condizionati alla eventuale impugnativa della disposizione stessa da parte dello Stato e alla declaratoria di illegittimità della disposizione da parte della Corte Costituzionale;
- VISTA la nota prot. n. 29826 del 11/05/2021 del Dipartimento regionale dell'Ambiente, dalla quale si evince che il dipendente sopra citato non risulta tra il personale contingentato, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della L.R. n. 9/2015, come richiamato dall'articolo 18, comma 4 della l.r. n. 9/2021;



VISTA la nota prot. n. 48364 del 13/05/2021 del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica, con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 31/05/2021;

VISTO il Decreto n. 9780 del 18/12/1993, vistato alla Ragioneria Centrale il 23/12/1993, al n. 5504 con il quale il predetto dipendente è stato inquadrato, nel R.S.T. di cui alla L.R. n. 53/85, "Dirigente Tecnico Ingegnere", con decorrenza giuridica ed economica 21/09/1993;

VISTO il Decreto n. 089 del 11/01/2013, del Fondo Pensioni Sicilia con il quale al dott. Sciotto Nicola sono stati riconosciuti ai fini pensionistici anni 04 mesi 03 e giorni 20 di servizio pre ruolo;

VISTO il D.D.G. n. 301068 del 22/02/2010, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 4567 il 24/09/2010, con il quale il dott. Sciotto Nicola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 1, della L.R. 10/2000, è stato inquadrato nella terza fascia dirigenziale con decorrenza 17/05/2000;

VISTO lo stato matricolare civile;

ACCERTATO che il dott. Sciotto Nicola alla data del 30/05/2021 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni XX mesi XX e giorni XX e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 21/09/1993 al 30/05/2021	27	8	10
Decreto n. 089 del 11/01/2013	4	3	20
<b>Totale</b>	32	0	0

CONSIDERATO che l'articolo 18, comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 21 aprile 2021 prevede che *"I dipendenti regionali che hanno presentato istanza di collocamento in quiescenza ai sensi del comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, sono posti in quiescenza al termine del periodo di maturazione degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e comunque non oltre il 31 maggio 2021"* e che tale strettissimo arco temporale per la sua applicazione è inferiore al termine di sessanta giorni entro il quale la disposizione può essere impugnata dallo Stato;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione, sottoponendola alla condizione risolutiva della eventuale impugnativa della medesima norma da parte dello Stato e della eventuale declaratoria di illegittimità da parte della Corte Costituzionale che potrà derivarne;

## D E C R E T A

### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 31/05/2021, è risolto il rapporto di lavoro del dott. Sciotto Nicola, nato a XXXXX il XXXXX, dirigente di terza fascia, e contestualmente lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione di vecchiaia ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 503 e s. m. e i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 18 comma 4 della l.r. n. 9/2021.

### Art. 2

Il presente provvedimento, tenuto conto che la disposizione dell'articolo 18, comma 4 della legge regionale 9/2021 trova efficacia prima che scada il termine di sessanta giorni per l'eventuale impugnativa da parte dello Stato della legge stessa, è risolutivamente condizionato alla eventuale impugnativa della disposizione stessa da parte dello Stato e alla declaratoria di illegittimità della disposizione da parte della Corte Costituzionale.


Art. 3

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s. m. e i.

Palermo li, 20 MAG. 2021

F.to  
Il Dirigente Generale  
C. Madonia



visto si pubblichi – F.to  
Il Dirigente del Servizio 3  
G.G. Palagonia

originale agli atti d'Ufficio